



Polo del '900

## REGOLAMENTO

### IN MATERIA DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E LE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

#### PREMESSE

##### Visti:

- L'art. 1, comma 15, della L. n. 190 del 6 novembre 2012, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione*", ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici;
- Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dei soggetti sottoposti alla suddetta normativa di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attività degli stessi;
- In particolare, l'art. 2bis, comma 3, del succitato D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, che assoggetta alla disciplina di cui al medesimo decreto, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, le associazioni e le fondazioni nonché gli enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore ad € 500.000, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici;
- La Delibera dell'ANAC n. 1134 del 20 novembre 2017, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" ed il relativo Allegato 1), sezione "*Società trasparente*" / "*Amministrazione trasparente*" – Elenco degli obblighi di pubblicazione.

##### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, il Polo del '900 è una Fondazione di partecipazione, rientrante nel più vasto genere delle fondazioni disciplinate dal codice civile e leggi collegate, che non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili;

- l'art. 3 dello Statuto della Fondazione Polo del '900 (di seguito Fondazione) riconosce come oggetto della sua attività istituzionale "lo sviluppo e la gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che aderiscono ad essa come partecipanti", la garanzia della "piena autonomia culturale di ogni singolo ente favorendone nel contempo l'integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del

‘900’ e “la valorizzazione del complesso immobiliare composto dai Palazzi San Celso e San Daniele (il “Complesso”), concessi in uso alla Fondazione dalla Città di Torino”;

- la Fondazione riconosce altresì tra i propri scopi sociali, ai sensi del medesimo art. 3 dello Statuto:

a) la tutela, la conservazione, la digitalizzazione e l’accesso integrato secondo modalità innovative degli archivi e delle biblioteche che ne costituiscono il patrimonio culturale;

b) l’acquisizione di biblioteche, fondi, collezioni di rilievo nell’ambito del proprio oggetto sociale;

c) la concessione di spazi, con le modalità stabilite dal Fondatore Città di Torino, delle aree del Complesso agli enti culturali partecipanti;

d) la gestione dei servizi di *facility management* del Complesso;

e) la gestione degli spazi pubblici e/o comuni;

f) il coordinamento e la gestione di funzioni integrate quali a titolo di esempio l’attività di comunicazione, promozione e *fundraising* del Polo;

g) l’ideazione, progettazione, organizzazione e il coordinamento di iniziative integrate, messe in opera anche dai partecipanti oltre le proprie specifiche iniziative;

nonché lo svolgimento di ogni altra attività ausiliaria connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente Regolamento,

si definisce quanto segue

## TITOLO I

### -DISPOSIZIONI GENERALI-

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento definisce gli scopi e le iniziative della Fondazione volte a concretizzare la disciplina sulla trasparenza, individuando i documenti, i dati e le informazioni che la Fondazione rende pubblici.

Sono inoltre individuati i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza nonché le modalità per l’esercizio del diritto di accesso civico.

#### **ART. 2 - PRINCIPIO DI TRASPARENZA**

La Fondazione ispira la propria attività di pubblico interesse al rispetto del principio di trasparenza, al fine di rendere conto del proprio operato attraverso un’efficace comunicazione nei confronti del pubblico ed, in generale, dei cittadini.

### **ART. 3 - PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI**

La Fondazione provvede alla pubblicazione sul portale istituzionale di documenti, dati ed informazioni previsti dal presente regolamento, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dalla Delibera ANAC n. 1134 del 2017, nel rispetto dell'ambito soggettivo di applicazione degli stessi.

I dati, i documenti e le informazioni di cui al presente regolamento sono aggiornati e pubblicati tempestivamente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., con le seguenti scadenze:

- a) annuale
- b) semestrale
- c) trimestrale

I dati ed i documenti sono pubblicati per il periodo previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, decorso il quale verranno inseriti nella sezione "Archivio" del portale della Fondazione.

Al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, collega la sezione "Amministrazione trasparente" con altra sezione dello stesso sito o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal D.Lgs. 33/2013.

## **TITOLO II**

### **-DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE-**

#### **ART. 4 – ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO GENERALE**

La Fondazione liberamente sceglie di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli atti amministrativi generali che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni.

Sono altresì pubblicati i regolamenti, i provvedimenti ed ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione e sulle funzioni della Fondazione.

#### **ART. 5 – ORGANIZZAZIONE**

La Fondazione liberamente sceglie di pubblicare l'articolazione della propria struttura organizzativa con indicazione dei vari uffici e delle relative competenze, nonché dei recapiti telefonici e di posta elettronica.

Inoltre, sono pubblicati i dati relativi a:

- a) Collegio dei Fondatori;
- b) Collegio dei Garanti;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Assemblea dei partecipanti ed eventuale Comitato;
- e) Revisore dei Conti;

Per i componenti degli organi di cui ai suddetti punti b), c) ed e) si indicano:

- a. Atto di Nomina;
- b. Durata dell'incarico;
- c. Curriculum vitae;
- d. Compenso lordo percepito;
- e. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

- f. Dati relativi ad altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con i relativi compensi;
- g. Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi.

#### **ART. 6 – PERSONALE**

La Fondazione pubblica, con cadenza annuale, i dati relativi alla dotazione organica – sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato – indicandone la consistenza numerica ed il costo complessivo annuo lordo.

Per il personale in distacco viene fatto altresì riferimento all'Amministrazione distaccante.

#### **ART. 7 – TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA**

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza e collaborazione professionale conferiti dalla Fondazione sono pubblicati:

- gli estremi del provvedimento di conferimento;
- l'attività oggetto della prestazione;
- il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi previsti ed erogati relativi all'incarico dirigenziale o al rapporto di consulenza o collaborazione;

#### **ART. 8 – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

La Fondazione pubblica gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attività amministrativa ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013, anche in forma aggregata per settori di attività e per tipologia di procedimento.

#### **ART. 9 – BANDI DI GARA E CONTRATTI**

La Fondazione pubblica le informazioni, i dati ed i documenti in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, nonché gli atti di programmazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 38 del medesimo Decreto.

#### **ART. 10 – BILANCIO, PREVENTIVO E CONSUNTIVO**

La Fondazione pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013.

#### **ART. 11 – BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

La Fondazione pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 33/2013.

#### **ART. 12 – SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI**

La Fondazione pubblica gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati di importo superiore ad Euro 1.000.

In particolare, verranno resi noti per ogni atto i dati di cui all'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. 3/2019, la Fondazione pubblica altresì i dati relativi ai contributi in denaro ricevuti di importo complessivamente superiore nell'anno ad Euro 500 per soggetto erogatore, o alle prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore.

Per tali contributi devono essere pubblicati l'identità del soggetto erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione.

Sono esenti dall'obbligo di pubblicazione le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative della Fondazione.

#### **ART. 13 – SERVIZI EROGATI**

Posto che tutti i costi sostenuti dalla Fondazione si riferiscono, in maniera diretta o indiretta, a servizi erogati agli utenti, la Fondazione pubblica l'ammontare complessivo dei costi sostenuti nonché la carta dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 33/2013.

### **TITOLO III**

#### **- RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO -**

#### **ART. 14 – RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Fondazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente Regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e del diritto di accesso ex L. 241/1990.

Il Responsabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 15 – DIRITTO DI ACCESSO**

La Fondazione liberamente consente a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di un interesse pubblico o diffuso, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata e collegata all'atto per il quale l'accesso è richiesto, di richiedere di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, nei termini e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 241/1990.

#### **ART. 16 – ACCESSO CIVICO**

Ex art. 5 del D.lgs. 33/2013, chiunque, in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento, può presentare istanza di accesso civico alla Fondazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Essa deve identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti e non deve essere motivata. E' gratuita, salvo l'eventuale costo di rimborso per la riproduzione su supporti materiali e va presentata al Responsabile della trasparenza con le seguenti modalità: a mezzo Raccomandata, all'indirizzo Via del Carmine n. 13 oppure a mezzo PEC, all'indirizzo: [fondazione.polodel900@pec.it](mailto:fondazione.polodel900@pec.it).

La Fondazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, la Fondazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La Fondazione può negare l'accesso nei termini e con le modalità di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 33/2013.

#### **Disposizioni finali**

#### **ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito della Fondazione.

Torino, 2 maggio 2019